

COMUNE DI VICCHIO



SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2025

NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'art.30 del D.Lgs. 201/2022 recita: *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, **((secondo periodo, e))** all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, a partire dal 31/12/2023, tutti gli enti rientranti nel perimetro descritto dal primo comma dell'art.30 sono tenuti a redigere una ricognizione circa la situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed occorre precisare cosa si intende per tale tipologia di servizi. In soccorso ci viene l'art.2, comma 1 lettera c) del D.Lgs., che recita *“sono servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica», i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.*

A tal proposito appare utile precisare, ai fini di una corretta individuazione dei servizi oggetto di tale ricognizione, cosa si intende per *“servizio pubblico”* e, nello specifico, quando si qualifica

come “a rilevanza economica”. In soccorso a tale analisi vengono la sentenza n.858, sez.V del Consiglio di Stato, del 28/01/2021 e, sempre dalla medesima sezione, la sentenza n.5915 del 18/08/2021 e n.1784 del 14/03/2022. Si tratta di pronunciamenti aventi ad oggetto la gestione degli impianti sportivi; la prima sentenza, più generale, aiuta ad inquadrare correttamente i due concetti (servizio pubblico; rilevanza economica) mentre la seconda, più specifica, delinea i tratti peculiari relativi alla “redditività” di un servizio pubblico, con focus specifico sulla gestione degli impianti sportivi, così come la terza sentenza citata porta un’evidenziazione di quegli elementi “qualificanti” un servizio pubblico locale rilevante economicamente.

In sintesi per “servizio pubblico” il C.d.S. specifica che sia “*da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato)*”; elementi costitutivi di un servizio così inteso sono:

- a) *Natura propriamente erogativo-prestazionale* dell’attività esercitata;
- b) Operatività, su un piano infrastrutturale, di un *momento organizzativo stabile*, con un **controllo pubblico** preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;
- c) La *destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini*, rendendo il servizio a tutti coloro che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Una volta qualificato il servizio come “pubblico”, occorre effettuare un secondo livello di analisi, ovvero discriminare quelli CON rilevanza economica da quelli privi. Anche in questo caso il C.d.S. precisa che l’elemento cardine della distinzione tra i due diventa la “redditività”, anche se solo **potenziale**, nell’attività continuativa di erogazione del servizio. Per “redditività potenziale” va intesa la **possibilità** di coprire i costi attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato, se non addirittura la possibilità potenziale di generare utili, sebbene il focus principale non vada inteso come quello di produrre reddito ma di coprire integralmente il costo di un servizio. D’altro canto si va ad intendere un servizio “**non a rilevanza economica**” quando sia intrinsecamente “non remunerativo”, non in grado di autosostenere quantomeno i costi di gestione se non a fronte di interventi finanziari da parte dell’ente pubblico, o comunque di un supporto esterno atto a garantirne non solo la

convenienza per l'utenza, ma la sua stessa esistenza. In ultimo, facendo riferimento alla gestione di un impianto sportivo, viene precisato che l'analisi non possa essere generica ma vada valutata caso per caso, nel senso che la redditività *“deve essere apprezzata con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, ecc.”*.

A corollario del ragionamento, interrogando anche sistemi di Intelligenza Artificiale più in uso, per dirimere la questione se sia sufficiente la presenza di un “corrispettivo” a fronte di una prestazione fornita, per considerare il servizio come “economicamente rilevante” (visione minimalista/burocratica), o se fosse fondamentale valutare la “redditività” anche solo potenziale del servizio (lettura sostanziale), attraverso l'analisi di diverse fonti, sentenze, orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, lo strumento artificiale concorda con la visione da sempre suggerita per l'individuazione del perimetro di monitoraggio, ovvero che *“un servizio pubblico locale è a rilevanza economica quando è **idoneo, almeno potenzialmente**, a essere svolto secondo **logiche di mercato** – cioè a generare ricavi capaci di coprire (anche parzialmente) i costi del servizio, pure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. La presenza di un corrispettivo è un indizio necessario ma **non sufficiente**: ciò che conta è la **possibilità oggettiva di concorrenza e sostenibilità economica**. Viceversa, se la prestazione richiede strutturalmente un finanziamento pubblico perché non può stare sul mercato, siamo di fronte a un **servizio privo di rilevanza economica**”*.

Legge “Concorrenza 2025”

La Legge “Concorrenza 2025”, approvata definitivamente il 10 dicembre 2025, rafforza il controllo e la trasparenza nella gestione dei servizi pubblici locali, introducendo obblighi stringenti di monitoraggio, piani correttivi vincolanti e un apparato sanzionatorio per garantire efficienza e responsabilità gestionale.

Si introducono:

- **misure di rafforzamento dei controlli** sulla gestione dei servizi pubblici locali (art. 1);
- **sanzioni amministrative** in caso di mancato adempimento (art. 2).

Articolo 1 – Rafforzamento delle attività di verifica

L'ente affidante è tenuto a **monitorare la gestione del servizio**. Se rileva un **andamento negativo imputabile al gestore**, deve adottare un **atto di indirizzo**, da allegare alla ricognizione annuale, con il quale impone al gestore la redazione di un **piano correttivo** entro **tre mesi**.


Il piano deve includere un **cronoprogramma di azioni** per il **ripristino e il miglioramento della qualità del servizio**, finalizzati a **efficientare i costi** e **ripianare eventuali perdite**.

Entrambi i documenti vengono trasmessi all'**ANAC** per la pubblicazione sul portale telematico. L'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) cura il **monitoraggio dell'efficacia delle misure correttive**, predisponendo una **relazione annuale** al Governo e al Parlamento.

L'andamento gestionale è considerato **negativo** quando si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- a. il gestore ha registrato **perdite significative** negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario;
- b. i risultati conseguiti sono **inferiori agli obiettivi contrattuali** previsti;
- c. almeno **due indicatori di qualità del servizio** risultano significativamente inferiori ai livelli minimi stabiliti dal **MIMIT** (artt. 7 e 8 del D. Lgs. 201/2022).

In caso di **grave inadempimento** nell'attuazione del piano correttivo, si applica l'**art. 27, comma 3, del D. Lgs. 201/2022**, che prevede la **risoluzione anticipata del contratto di servizio**.



Articolo 2 – Regime sanzionatorio

L'articolo 2 introduce **una sanzione amministrativa** da **5.000 a 500.000 euro** nei seguenti casi:

- mancata adozione della **relazione annuale** sull'andamento dei servizi pubblici locali (art. 30 del D. Lgs. 201/2022);
- mancata **pubblicazione** della relazione sul **sito istituzionale dell'Ente** e sul **portale ANAC**;
- mancata adozione dell'**atto di indirizzo** previsto dall'art. 1-bis del DDL.

L'introduzione del sistema sanzionatorio risponde alla necessità di contrastare l'elevato **tasso di inadempienza** registrato negli anni precedenti.

Nel 2024, primo anno di verifiche circa la pubblicazione, da parte degli enti soggetti a tale adempimento, sono emerse alcune criticità da parte dell'Agenzia per la Concorrenza e il

Mercato (AGCM) che si è pronunciata, nello specifico, con i pareri AS1999 del 07/06/2024, e AS2030 del 18/07/2024, che qui si riassumono brevemente:

- Gli enti “competenti” sono quelli che vengono identificati come coloro che affidano e controllano il servizio, e non bisogna “confondere” i servizi **strumentali**, ovvero quelli NON a vantaggio della cittadinanza, ma atti a soddisfare esigenze dell’ente (servizi fiscali, servizi tributari, consulenza e formazione...). Si tratta quindi di servizi pubblico locale se la prestazione viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività;
- I 5 servizi elencati nel Decreto direttoriale n.639 del MIMIT sono **meramente esemplificativi e non esaustivi**, quindi l’analisi deve estendersi oltre anche agli altri servizi pubblici locali, a rete e non a rete. Infine si ricorda che vengono censiti i servizi affidati non solo a società *in house providing*, ma anche con affidamenti a società miste, società terze, altri soggetti privati;
- Ricorrente e significativa carenza di informazioni, in particolare riguardo l’andamento economico-finanziario, il grado di soddisfazione dell’utenza, la qualità contrattuale e tecnica del servizio e, nel complesso, i risultati effettivamente conseguiti dal gestore. Mancano anche indicazioni sulle azioni messe in atto per far fronte ad eventuali discrepanze tra i risultati raggiunti e gli obiettivi fissati dal contratto di servizio. Mancano confronti relativi a benchmark relativi ai costi e/o qualità del servizio, così come mancano riferimenti relativi agli standard ed indicatori adottati dalle autorità di regolazione o dal MIMIT per i servizi non a rete. Sono anche mancate informazioni sulla **durata dell’affidamento**. Specificatamente alle società *in house providing* si è riscontrata un’importante carenza di informazioni, ancor più preoccupante perché esercizi sociali in costante perdita, e situazioni di squilibrio finanziario più o meno consolidate, possono mettere a repentaglio anche le finanze dell’ente socio (o riversarsi sull’utenza).
- Criticità nella concreta gestione dei servizi, mettendo in evidenza la stretta correlazione tra le performance economiche dei gestori, la qualità del servizio ed i costi riversati sugli utenti, evidenziando spesso l’incapacità dell’ente pubblico affidante di porre in essere, tempestivamente, le azioni necessarie per la correzione delle disfunzioni e di un riequilibrio della gestione.
- Principali criticità riscontrate: andamento economico finanziario della gestione; rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio; livelli qualitativi raggiunti

nell'erogazione dei servizi; costi a carico dell'utenza, oneri e risultati in capo all'ente affidante. La scarsa qualità della gestione si traduce in inefficienze, con ricadute sulla fruibilità e sul costo del servizio per l'utenza.

Nel corso del 2025 l'attività dell'AGCM si è limitata all'analisi di 6 casi specifici, con l'emissione di segnalazioni o pareri, principalmente focalizzati alle gestioni non soddisfacenti di alcuni servizi affidati a società *in house providing* nel comune di Novara (verde pubblico), Torino (farmacie comunali, servizi cimiteriali), Napoli (TPL), Palermo (Servizio rifiuti, TPL). In particolare, relativamente al parere AS2098 per il comune di Palermo, si sottolinea come la Revisione periodica delle società partecipate (ex. art.20 TUSP) e la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debbano essere coordinate e coerenti nelle proprie valutazioni e conclusioni in quanto, relativamente alle gestioni affidate a società per il tramite dell'*in house providing*, gestioni deficitarie sotto il profilo economico finanziario, della qualità del servizio, della soddisfazione dell'utenza ecc., dovrebbero comportare azioni sia di razionalizzazione della società stessa, sia di revisione profonda delle modalità di erogazione dei servizi affidati.

Riepilogo dell'attività di verifica dell'AGCM del 2025 relativamente al D.Lgs. 201/2022:

Tipo	Numero	Titolo	Data
Segnalazione (art. 21)	AS2096 (ex S4947B)	COMUNE DI FIRENZE - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA	31/07/2025
Segnalazione (art. 21)	AS2084 (ex S4891B)	COMUNE DI TORINO - RICOGNIZIONE SPL 2024	30/05/2025
Parere (art. 21 bis)	AS2098 (ex S4987B)	COMUNE DI PALERMO - RICOGNIZIONE SPL 2024	30/05/2025
Segnalazione (art. 21)	AS2076 (ex S4842B)	COMUNE DI NAPOLI - RICOGNIZIONE SPL 2024	17/04/2025
Parere (art. 21 bis)	AS2087 (ex S4877B)	PROVINCIA DI IMPERIA - RICOGNIZIONE SPL 2024	09/04/2025
Segnalazione (art. 21)	AS2070 (ex S5199-S5199B)	COMUNE DI NOVARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE	27/03/2025

<https://www.agcm.it/per-la-PA-e-gli-esperti/attivit-di-segnalazione/partecipazioni-pubbliche-e-SPL/lista-pareri-e-segnalazioni-dlgs-201-2022>.

Decreto Direttoriale 16/5/2025

Il Decreto Direttoriale del MIMIT ha definito lo schema di bando di gara, e contratto tipo, per i servizi pubblici locali non a rete, completando il disposto dell'art.8 del D.Lgs. 201/2022. Ai fini della relazione di cui all'art.30 viene inserito, nel "bando tipo", un importante articolo, il 28, che prevede l'obbligo per i gestori di fornire i dati necessari alle attività di vigilanza e controllo sulla gestione, attività propedeutiche fondamentali alla stesura della relazione.

Ancora più importanti sono le statuizioni inserite nello schema di "contratto tipo" che impongono, al gestore, l'obbligo di rispettare gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, orientando la gestione verso il graduale miglioramento della qualità e della sostenibilità economica degli stessi, obbligandolo (art.5) a redigere la "carta dei servizi" in osservanza con quanto stabilito dagli indicatori di qualità del Decreto Direttoriale 31/08/2023. L'Affidatario, inoltre, sarà *"tenuto a relazionare all'Ente, con cadenza almeno annuale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine"*.

L'art.10 del contratto-tipo viene a delineare quelli che sono gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali prevedendo, principalmente, la redazione di un *"programma dei controlli"*, che individui l'oggetto e le modalità di svolgimento degli stessi, trasmesso al Gestore con i tempi e le modalità con lo stesso concordate. L'affidatario dei servizi deve quindi impegnarsi a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione all'ente. Questi elementi, ai fini della relazione ex art.30, diventano fondamentali in quanto il gestore, concordando con l'ente tempi e modalità, **dovrà fornire tutte le informazioni nel corso dell'anno che l'ente potrà utilizzare ai fini di redigere la relazione stessa**, prendere le contromisure in caso di gestioni "critiche" del servizio o parte di esso, ed effettuare le attività di monitoraggio senza che il gestore possa negare informazioni in quanto previsto nel contratto stipulato.

Alla luce di quanto specificato si deduce che l'analisi di ogni singolo servizio vada effettuata peculiarmente, al fine di qualificarlo anzitutto come “*pubblico*” e, una volta identificato come tale, comprendere se sia da intendersi come “a rilevanza economica” o meno. Conseguentemente la prima attività da compiere, ai fini di tale ricognizione, è l'individuazione di un “perimetro di monitoraggio”, individuando specificamente per il Comune di Vicchio quali siano, al 31/12/2025, i servizi da includere e da analizzare nello specifico.

Relativamente agli atti ed indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 201/2022, giova ricordare che è stato emanato un *Decreto Direttoriale* della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con n.639 del 31/08/2023, il quale consta di due allegati contenenti le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) in sede di affidamento, ed uno schema di supporto all'individuazione degli indicatori di qualità per predisporre la presente relazione.

Il MIMIT ha individuato indicatori specifici per alcuni singoli servizi (sempre che vengano qualificati, dall'ente, come “a rilevanza economica”, come precisato in precedenza):

- *Impianti sportivi*
- *Parcheeggi*
- *Servizi cimiteriali (compresi servizi funebri)*
- *Luci votive*
- *Trasporto scolastico*

Appare opportuno, infine, ricordare che l'A.N.C.I., sulla base di documentazione pubblicata sia in formato scritto che audio/video, esorta gli enti a non limitare l'analisi ai soli servizi per i quali siano già stati forniti indicatori specifici, ma a valutare la ricognizione di tutti i servizi “esternalizzati” (sotto qualsiasi forma amministrativa) che siano qualificabili come **servizi pubblici e a rilevanza economica**, come peraltro ribadito dall'AGCM.

Pertanto, sulla base di quanto precisato, si riassumono gli elementi che si andranno ad analizzare singularmente per ogni specifico servizio, tenendo conto di indicatori quantitativi e qualitativi, anche sulla base delle indicazioni del MIMIT appena ricordate, specificando:

- Tipo di servizio (caratteristiche, finalità, bisogni pubblici che si intendono soddisfare);
- Forma di gestione adottata (affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento *in house*);
- Durata dell'affidamento, specificando le ragioni di eventuali affidamenti a società *in house* superiore a 5 anni, in quanto occorre giustificare tale lasso temporale con una remunerazione dell'investimento effettuato;
- Elementi che rappresentino la **convenienza economica** e la **sostenibilità finanziaria** del progetto, compresa l'effettiva capacità di gestione del servizio di creare valore nel corso del tempo e generare flussi di cassa tali da garantire il rimborso degli investimenti sostenuti;
- In caso di affidamenti *in house*, i **benefici per la collettività** con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per servizi per gli utenti, ed agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità.

Relativamente agli aspetti “economici”, legati ai risultati dell'affidataria in merito anche allo specifico servizio, ed agli aspetti “patrimoniali”, connessi alla remunerazione del capitale investito ed alla sostenibilità dei debiti contratti, il focus verterà su:

- *Determinazione dei ricavi*: viene qui analizzata la composizione, nel confronto anche su più esercizi, dei ricavi registrati nella gestione del servizio, distinguendoli quanto più possibile per natura, ovvero:
 - o Ricavi da tariffe ricevute direttamente dall'utenza, cercando di dimostrarne la capacità di mantenere l'equilibrio economico finanziario degli investimenti effettuati e della gestione del servizio;
 - o Eventuali contributi riconosciuti al gestore al fine di remunerare tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti (disagio economico, sociale, diversamente abili ecc.);
 - o Trasferimenti/contributi derivanti da altre Pubbliche Amministrazioni;
 - o Altri ricavi, specificandone provenienza ed entità.

- *Determinazione dei costi:* come per i ricavi occorre effettuare un'analisi dettagliata dei costi proiettandoli, ove possibile, anche negli esercizi ancora rientranti nell'affidamento del servizio. Le voci di costo possibilmente da distinguere ed analizzare sono:
 - *Materie prime e di consumo;*
 - *Servizi;*
 - *Personale;*
 - *Ammortamenti;*
 - *Svalutazioni;*
 - *Accantonamenti per rischi;*
 - *Oneri finanziari (specificando quelli dovuti ad indebitamento);*
 - *Imposte;*
 - *Altri oneri diversi.*

- *Verifica dell'equilibrio economico:* questa parte risulta importante in sede di redazione del PEF ma, per la ricognizione in oggetto, potrebbe limitarsi ad elencare i principali indicatori economici utili ad analizzare la gestione nel suo andamento economico finanziario, tra quelli maggiormente in uso alle aziende di produzione di beni e servizi (*EBITDA, EBIT, ROI, ROE, Utile ante imposte, Utile netto ecc.*).

- *Effetti patrimoniali e verifica degli equilibri finanziari:* questa ultima sezione va ad analizzare le principali voci dello Stato Patrimoniale tenendo sempre il focus sulla necessità di remunerare, adeguatamente, il capitale investito, ed assicurare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario anche garantendo la capacità di rimborsare il debito a medio-lungo termine, se possibile anche effettuando analisi di *cash flow* relativi al servizio analizzato.

Dopo l'elaborazione di queste sezioni per ogni singolo servizio occorre aggiungere evidenze circa gli "indicatori di qualità del servizio", come anche previsti nell'allegato 2 al Decreto Direttoriale sopra citato, i quali vanno a rappresentare uno degli strumenti di valutazione nelle scelte di affidamento individuandone le risultanze nell'esercizio considerato. Tali indicatori vanno sostanzialmente ad articolarsi in tre gruppi:

- *Qualità contrattuale:* attiene ad aspetti qualitativi relativi al rapporto contrattuale tra ente gestore e singolo utente;

- *Qualità tecnica*: qualità nello svolgimento e nell'erogazione del servizio, per sua natura strettamente legata alla tipologia dello stesso;
- *Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico*: grado di adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti dall'ente riguardante obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente ed accessibilità.

La tabella contenuta nell'allegato 2 del Decreto Direttoriale sopra citato è la seguente:

INDICATORI DI QUALITA'						
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi	Impianti sportivi	Servizi cimiteriali	Luci votive	Trasporto scolastico
Qualità contrattuale	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)						
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI

Carta dei servizi	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Qualità tecnica						
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si	Si	SI	non applicabile	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico						
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si	Si	Si	Si	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si	Si	non applicabile	non applicabile	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente

Alla luce di queste dovute premesse e precisazioni, si va a riepilogare il “perimetro di monitoraggio”, costituente i servizi esternalizzati che sono stati primariamente analizzati in merito all’inserimento, o meno, di tale ricognizione, specificandone (in caso di esclusione) le ragioni:

PERIMETRO DI MONITORAGGIO	Elenco MIMIT	A rilevanza economica	Soggetto affidante	Soggetto affidatario	In house	Inserimento	Note
Trasporto pubblico locale TPL	NO	SI	Regione Toscana	Autolinee Toscane	NO	NO	Non affida l'Ente
Rifiuti	NO	SI	Ato	Alia s.p.a.	NO	NO	Non affida l'Ente
Servizio idrico integrato	NO	SI	Autorità Idrica Toscana	Publiacqua	SI	NO	Non affida l'Ente
Ristorazione scolastica	NO	SI	Comune di Vicchio	Siaf	NO	SI	Il servizio è in parte finanziato dalle tariffe. Il Comune è tra i soci.
Assistenza domiciliare	NO	NO	Comune di Vicchio	Società della Salute Mugello	NO	NO	Non a rilevanza economica
Assistenza minori	NO	NO	Comune di Vicchio	Società della Salute Mugello	NO	NO	Non a rilevanza economica
Farmacie	NO	SI	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	NO	NO	Non ricorre la fattispecie
Servizi cimiteriali	SI	SI	Comune di Vicchio	Cooperativa Spiga di Grano	NO	SI	Le tariffe le riscuote il Comune e viene pagato il gestore per il servizio
Manutenzioni verde pubblico	NO	NO	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	NO	NO	In economia
Distribuzione energia elettrica						NO	Escluso art.35 Dlgs 201/2022
Distribuzione gas naturale						NO	Escluso art.35 Dlgs 201/2022
Parcheggi	SI	SI	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	NO	NO	Non ricorre la fattispecie
Illuminazione pubblica	NO	NO	Comune di Vicchio	Engin	NO	NO	affidamento ad Engin, si occupa di manutenzione. Il Comune paga il gestore
Asili nido	NO	NO	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	NO	NO	Presenza di asili nidi privati sul territorio, no comunali
Impianti sportivi	SI	SI	Comune di Vicchio	4 ASD diverse (una per palazzetto, una per calcio, una per tennis ed una per pattinaggio)	NO	SI	Presenza di un palazzetto (affidato ad una ASD attualmente), è stata fatta una gara per la gestione del servizio (andata deserta). Utenze e manutenzioni straordinarie in carico al Comune, però il gestore paga un affitto. Le tariffe le stabilisce il gestore in autonomia. Poi ci sono i campi da calcio in gestione ad un'altra ASD, qui non si pagano le utenze. Ci sono anche 2 campi da tennis, gestiti come gli altri impianti. C'è una pista di pattinaggio, a fianco all'istituto comprensivo (il Comune fa manutenzione straordinaria, ma percepisce un affitto). Piscina comunale in rifacimento, al momento è chiusa
Biblioteche	NO	NO	Comune di Vicchio	Cooperativa Le macchine Celibi	NO	NO	Non a rilevanza economica
Assistenza disabili	NO	NO	Comune di Vicchio	Società della Salute Mugello	NO	NO	Non a rilevanza economica
Servizi sociali	NO	NO	Comune di Vicchio	Società della Salute Mugello	NO	NO	Non a rilevanza economica
Trasporto scolastico	SI	NO	Comune di Vicchio		NO	NO	In economia con autisti e mezzi del Comune
Teatri	NO	NO	Comune di Vicchio	Associazione Jazz Club of Vicchio	NO	NO	Affidamento tramite bando con terzo settore, Non a rilevanza economica
Musei	NO	NO	nome soggetto	Pro Loco Vicchio e Associazione dalle Terre di Giotto e Dell'Angelico	NO	NO	Sono 2. Affidamento tramite bando con terzo settore, Non a rilevanza economica
Lampade votive	SI	SI	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	NO	NO	In economia con personale comunale

Quindi, in conclusione di questa premessa, l'elenco dei servizi analizzati specificamente relativi al comune di Vicchio è il seguente:

- **Ristorazione scolastica (p. 17);**
- **Servizi cimiteriali (p. 27);**
- **Impianti sportivi (p. 34: campi da calcio, palazzetto, tennis e palestre).**

Per ciascuno di questi servizi verranno analizzati gli elementi di cui alla ricognizione prevista dall'art.30 del D.Lgs. 201/2022, ovvero:

- *Natura e descrizione del SPL;*
- *Elementi del contratto di servizio;*
- *Sistema di monitoraggio e controllo dedicato dell'ente;*
- *Elementi identificativi del soggetto affidatario;*
- *Andamento economico, comprensivo di indici di redditività;*
- *Qualità del servizio, con gli indicatori previsti dal MIMIT e dal monitoraggio;*
- *Obblighi contrattuali;*
- *Eventuali vincoli giuridici, tecnici o gestionali;*
- *Considerazioni finali.*

SERVIZIO ANALIZZATO: REFEZIONE SCOLASTICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di refezione scolastica si sostanzia, come è facile intuire, nella produzione e fornitura a favore degli studenti frequentanti, e presenti, alle lezioni scolastiche di pasti qualora l'orario preveda un tempo pieno/prolungato. Ad una valutazione che può sembrare finanche banale, occorre accompagnare alcune considerazioni che vanno a qualificare in maniera peculiare tale servizio, che sono oggetto di dibattito politico, giuridico, financo di "diritti Costituzionali", in quanto sottende la possibilità agli alunni di frequentare l'attività scolastica per l'intera giornata, favorendo l'attuazione del diritto allo studio, sancito dalla Costituzione.

In merito a tale servizio sono sorte, nel corso dei decenni, varie interpretazioni sull'obbligo, ad esempio, da parte dei Comuni di erogare tale servizio, o circa l'obbligo degli studenti di usufruirne qualora garantito, oppure relativamente al divieto di provvedere autonomamente, da parte degli studenti, al pasto portandolo da casa, a causa del costo non sostenibile del servizio mensa o a causa della scarsa qualità del servizio stesso a giudizio delle famiglie. In ultimo, ma non meno importante, è molto dibattuto il dovere da parte del Comune di consentire di fruire del servizio anche agli studenti morosi nel pagamento del servizio, anche in conseguenza di alcuni episodi in cui si è riscontrata la mancanza di fornitura del pasto a studenti i cui genitori, o chi se ne deve prendere cura, non adempiono al pagamento degli stessi per diverse mensilità, se non annualità.

Quindi è di tutta evidenza che tale servizio si può certamente considerare come un servizio pubblico locale fondamentale per garantire agli studenti il diritto allo studio, in presenza di orario prolungato, e che il Comune di Vicchio sia tenuto ad erogarlo garantendo al meglio le condizioni di accessibilità, non discriminazione, qualità del servizio, varietà dei menù ecc..

Per tale servizio il gestore per il comune di Vicchio è la ditta Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. (d'ora in avanti S.I.A.F.), società mista pubblico privata (a prevalenza pubblica per il 52%, cui il comune di Vicchio partecipa per una quota pari allo 0,04%). Sulle caratteristiche del servizio, del contratto d'appalto, dei costi ed altre considerazioni, si rimanda ai successivi paragrafi.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Nello specifico:

- ☐ Oggetto: " *Contratto d'appalto del servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale nell'ambito della gara unica a doppio oggetto per l'affidamento congiunto del ruolo di socio privato e del servizio di ristorazione – CIG 8857524409 – CIG derivato 96112839A2*". Il contratto copre diversi servizi, quale la ristorazione scolastica riservata agli alunni e insegnanti delle scuole della prima infanzia, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché di altre utenze aggiuntive autorizzate dalla Committenza (strutture residenziali e semi residenziali, pasti domiciliari agli anziani, centri estivi ecc.);
- ☐ Durata - scadenza affidamento: **01/09/2023 – 31/08/2031**;
- ☐ valore complessivo del disciplinare: **€ 5.308.484,00** (art.27 del Contratto, art.5 del Capitolato):

COMUNE	Corrispettivo pasto si merenda si distrib. (€ 6,21/pasto)	Corrispettivo pasto si merenda no distrib. (€ 5,14/pasto)	Corrispettivo pasto no merenda si distrib. (€ 5,82/pasto)	Corrispettivo pasto no merenda no distrib. (€ 4,75/pasto)	Numero anni	Tot. Generale
Bagno a Ripoli	€ 1.382.047,92	€ 100.672,04	33.820,02	€ 22.306,00	9	€ 13.849.613,82
Borgo San Lorenzo	Non previsto	Non previsto	€ 979.919,22	€ 284.952,50	8,5	€ 10.751.409,62
Dicomano	Non previsto	Non previsto	€ 162.494,40	€ 66.500,00	9	€ 2.060.949,60
Pelago	€ 342.543,60	€ 32.716,10	Non previsto	€ 6.783,00	7,5	€ 2.865.320,25
Pontassieve	€ 1.323.934,74	€ 46.835,68	€ 4.656,00	€ 60.396,25	7,5	€ 10.768.670,03
Rufina	€ 350.424,09	€ 23.068,32	Non previsto	Non previsto	7,5	€ 2.801.193,08
Scarperia e San Piero	€ 909.044,64	€ 17.296,10	Non previsto	€ 56.116,50	8,5	€ 8.350.886,54
Vicchio	Non previsto	Non previsto	€ 568.323,00	€ 95.237,50	8	€ 5.308.484,00

- criteri tariffari: sono indicati nella tabella sopra esposta. Ad esempio, il corrispettivo del pasto con la merenda, è stabilito in € 6,21, il pasto senza merenda e senza distribuzione in € 4,75, ecc..

L'art.9 del Contratto di servizio prevede la revisione periodica del prezzo, che comincia a decorrere non prima dell'anno 2024/2025, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti (principalmente sulla base degli strumenti orientativi maggiormente in uso quali, ad esempio, gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie e operai).

Maggiori dettagli sui proventi del servizio a favore dell'appaltatore, le integrazioni effettuate dall'ente per agevolazioni ISEE, ed altri aspetti economico-finanziari, verranno meglio trattati nella sezione "*Andamento economico*".

- Per quanto riguarda gli anni scolastici 2024/2025, e 2025/2026, è a disposizione una ricca pagina dedicata al servizio, nella quale poter verificare le modalità di iscrizione al servizio, le diete previste (comprese eventuali particolarità legate ad aspetti religiosi, di salute o altri), i menù vigenti per ogni singolo plesso scolastico, sul sito istituzionale dell'ente, al seguente indirizzo:

<https://www.comune.vicchio.fi.it/servizi/educazione-e-formazione/servizi-scolastici-mensa-scolastica-online>.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Come già precisato la ditta "S.I.A.F. S.p.A." non è una società in cui il Comune detiene una quota di partecipazione. Pertanto i controlli sulla società, in quanto non partecipata, si limitano ad aspetti relativi la qualità del servizio erogato, il rispetto delle tariffe deliberate, il totale dei morosi cui viene comunque, e sempre, garantito l'accesso al servizio.

In generale l'utente che usufruisce del servizio di refezione scolastica è tenuto a versare una retta mensile diversificata, sulla base del numero di pasti consumati, e l'iscrizione al servizio mensa avviene tramite apposito modulo da consegnare all'Istituto Comprensivo o all'Ufficio competente del Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico ed è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo rinuncia.

L'Ufficio competente, nell'organigramma comunale, è l'Ufficio Pubblica istruzione e Servizi Scolastici, i cui contatti sono i seguenti:

<https://www.comune.vicchio.fi.it/amministrazione/uffici/ufficio-pubblica-istruzione-e-servizi-scolastici>

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Relativamente al servizio di Refezione scolastica si riepilogano i dati relativi alla società “S.I.A.F.” affidataria del servizio:

- ☐ Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A., via don Lorenzo Perosi, 2 – 50012 Bagno a Ripoli (FI). CF/P.Iva: 05241640480;
- ☐ La società è specializzata in servizi di ristorazione collettiva, a favore di enti pubblici e privati. Nel settore pubblico si specializza nella ristorazione scolastica, aziendale e socio-sanitaria/ospedaliera. <https://siaf.it/azienda/>
- ☐ Indirizzo web: <https://siaf.it/azienda/>

ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- ☐ *Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio.* Per il servizio in oggetto non si può stimare un “costo pro capite” per cittadino, in quanto si tratta di un servizio a domanda individuale proporzionato all’effettivo numero di pasti ordinati, e consumati, dagli studenti. Per il triennio 2022/2024, a favore del soggetto gestore, i costi del servizio sono stati i seguenti (per un totale di € 1.207.959):

ESERCIZIO	2024	2023	2022
ONERI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE E/O GESTIONE DEL SERVIZIO			
Oneri per contratti di servizio (impegni)	453.163 €	411.878 €	342.918 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)	410.966 €	374.400 €	305.219 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)	0 €	0 €	0 €

- ☐ *Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti:* La società non ha fatto pervenire all’ente una tabella relativa all’andamento economico degli esercizi 2023/2024 del servizio reso a favore degli studenti di Vicchio, pertanto non è possibile fornire tali informazioni.
- ☐ *Ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione.*

Si fanno solo presenti le entrate, riscosse nel triennio 2022/2024, relativamente alle contribuzioni da rette, ma anche ai contributi da enti pubblici per il rimborso dei pasti degli insegnanti ed altri contributi ad abbattimento rette agli studenti (es. mensa sociale pagata dalla Società della Salute del Mugello, o alunni esonerati sempre dalla SdS del Mugello). Il totale delle entrate del triennio ammonta ad € 842.021:

ESERCIZIO	2024	2023	2022
ENTRATE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE E/O GESTIONE DEL SERVIZIO			
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (accertamenti)	199.494 €	288.495 €	256.424 €
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (riscossioni c/competenza)	183.251 €	167.573 €	200.242 €
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (riscossioni c/residui)	0 €	0 €	0 €
Entrate da contributi pubblici e privati per la gestione del servizio (accertamenti)	24.319 €	26.075 €	31.145 €
Entrate da contributi pubblici e privati per la gestione del servizio (riscossioni c/competenza)	16.491 €	18.315 €	16.491 €
Entrate da contributi pubblici e privati per la gestione del servizio (riscossioni c/residui)	7.828 €	7.760 €	14.654 €
Altre entrate riferibili alla gestione del servizio (accertamenti)	2.935 €	8.134 €	5.000 €
Altre entrate riferibili alla gestione del servizio (riscossioni c/competenza)	2.935 €	8.134 €	5.000 €
Altre entrate riferibili alla gestione del servizio (riscossioni c/residui)	0 €	0 €	0 €

La percentuale di copertura del servizio, nel triennio in oggetto, è di circa il 70%.

- *Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:* Non è stato redatto un PEF per l'affidamento in oggetto. Il Capitolato tuttavia prevede obblighi stringenti in merito all'utilizzo, ed alla conduzione, dei locali concessi in uso (per i quali la società versa, all'ente, apposito canone di locazione), l'acquisto delle strumentazioni idonee a tal fine, l'approvvigionamento delle derrate alimentari con puntuali previsioni in merito alla salubrità, la sostenibilità e la qualità degli stessi, ecc..
- *N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario:* dato non disponibile. L'art.15 del Contratto di servizio specifica gli obblighi, cui è soggetto il gestore, circa l'assunzione del personale addetto al servizio.

- *Tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:* la Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 28/02/2025 ha stabilito le tariffe dei S.D.I. per l'anno 2025. Specificamente per il servizio mensa, vengono stabilite le tariffe per come segue:

MENSA SCOLASTICA

Cap E 1471/0

Dal 01 gennaio al 30 giugno 2025 restano in vigore le tariffe 2024 approvate con Delibera della Giunta comunale n. 185/2024

TARiffe IN VIGORE DALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026				
Descrizione		Entro il 30 Giugno	dal 1° luglio al 31 agosto	Dal 1° settembre
Costo iscrizione		€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00
Fascia	FASCIA ISEE RIFERITA AL MINORE ESPRESSA IN EURO		COSTO A PASTO 1° FIGLIO	COSTO A PASTO DAL 2° FIGLIO*
	Da	A		
Fascia 1	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 2,50	€ 1,50
Fascia 2	€ 6.000,01	€ 12.000,00	€ 3,35	€ 2,30
Fascia 3	€ 12.000,01	€ 18.000,00	€ 4,00	€ 3,00
Fascia 4	€ 18.000,01	€ 24.000,00	€ 4,80	€ 3,80
Fascia 5	€ 24.000,01	€ 30.000,00	€ 5,65	€ 4,70
Fascia 6	€ 30.000,01	€ 35.000,00	€ 6,00	€ 5,10
Fascia 7	€ 35.000,01	€ 40.000,00	€ 6,30	€ 5,35
Fascia 8	Oltre 40.000,01 e mancata presentazione ISEE		€ 6,54	6,54

*La tariffa scontata viene applicata al figlio che usufruisce di meno pasti. Le tariffe sono comprensive di IVA

MENSA FRUITORI DIVERSI

Dal 01 gennaio al 30 giugno 2025 restano in vigore le tariffe 2024 approvate con Delibera della Giunta comunale n. 185/2024

TARIFE IN VIGORE DALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

	Singolo pasto
Insegnanti, personale segreteria e personale di supporto all'attività didattica	€ 6,54
Amministratori comunali	€ 6,54
Mensa sociale (rimborso da SdS Mugello)	€ 4,00
Rimborso da SdS Mugello quota alunni esonerati da servizio sociale professionale	€ 2,50

Le tariffe sono comprensive di IVA

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- ☐ i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- ☐ i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark.

L'art.12 del Regolamento del servizio di Mensa Scolastica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 14/03/2022, prevede l'istituzione di una Commissione Mensa incaricata del monitoraggio sulla qualità del servizio e, in particolare:

ARTICOLO 13 COMPITI E FUNZIONI

La Commissione mensa garantisce forme di collaborazione e coinvolgimento degli utenti (bambini) e delle loro famiglie.

La Commissione mensa è un organo di rappresentanza che esercita, nell'interesse dell'utenza, le seguenti funzioni:

- realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale;
- monitorare l'andamento del servizio prestato e la rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti nonché fornire suggerimenti al fine di ottimizzare il servizio;
- verificare il gradimento da parte dei bambini;
- segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
- promuovere iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini;

Maggiori informazioni al seguente indirizzo:

<https://www.comune.vicchio.fi.it/system/files/2025-05/REGOLAMENTO%20MENSA.pdf>

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Relativamente agli obblighi contrattuali previsti nei rapporti col soggetto gestore, si riportano alcuni elementi per i quali viene garantita l'effettiva esecuzione, al fine di dare pieno compimento all'attività affidata, in particolare tramite la verifica a carico della Commissione Mensa di cui sopra:

ARTICOLO 15

MODALITA' DEL MONITORAGGIO

La partecipazione degli utenti è assicurata mediante la possibilità di accesso ai refettori e di assaggio delle pietanze da parte dei membri della Commissione mensa durante la somministrazione dei pasti con la funzione di valutare il gradimento del pasto.

La Commissione mensa può prendere visione delle modalità di consegna pasti e sporzionamento.

L'accesso alla cucina così come ai refettori è strettamente dipendente dalla normativa vigente in materia al momento del sopralluogo.

I componenti della commissione possono accedere al centro cottura (ad esclusione della fase di preparazione e cottura) e ai refettori dei diversi plessi scolastici.

L'accesso al centro cottura e ai refettori delle scuole pubbliche, seppur non preannunciato al cuoco e/o al personale addetto, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio comunale. La richiesta di autorizzazione deve avvenire almeno un'ora prima dell'accesso e deve essere accompagnata da un'autodichiarazione scritta sul proprio perfetto stato di salute.

L'accesso ai refettori degli Asili nido accreditati e convenzionati così come alla Scuola d'Infanzia Beato Angelico dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile della struttura stessa al quale la Commissione dovrà rivolgersi in maniera autonoma oltre a darne comunicazione all'Ufficio Pubblica istruzione.

La possibilità di degustare un pasto completo deve essere richiesta in forma scritta all'Ufficio comunale almeno entro le ore 9:00 del giorno dell'accesso.

L'accesso alla cucina e/o ai refettori potrà essere negato e/o rinviato nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente al momento della richiesta.

I componenti della Commissione possono richiedere la presenza del Responsabile del servizio o suo delegato. Il Responsabile del servizio potrà, anche se non richiesto, essere presente senza interferire sull'operato della Commissione.

Non è consentita la permanenza in cucina durante la preparazione dei pasti. Eventuali sopralluoghi all'interno di questo locale possono essere effettuati prima o dopo le fasi di manipolazione e/o cottura. Nei refettori è consentito assistere alle fasi di distribuzione dei pasti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni date dal cuoco e/o dai suoi collaboratori.

Per tutto il tempo di permanenza nel centro cottura e nei refettori dovranno essere indossati i dispositivi monouso (camici, cuffie e copriscarpe monouso) forniti dalla ditta.

I membri della Commissione mensa possono muoversi all'interno dei refettori avendo il massimo rispetto nei confronti dei bambini e dei lavoratori presenti nonché l'accortezza di non essere d'intralcio durante le operazioni di distribuzione dei pasti.

I membri della Commissione Mensa devono astenersi dal toccare stoviglie, alimenti e attrezzature, aprire i contenitori e in generale evitare ogni forma di manipolazione degli alimenti.

La visita al centro cottura è consentita per un massimo di 2 volte all'anno ad un numero di 2 componenti per volta in un orario antecedente o successivo alla preparazione dei pasti.

La visita ai refettori è consentita 1 volta al mese a 2 componenti per la durata massima di un'ora nell'orario della consumazione del pasto.

I membri della Commissione possono controllare la gradevolezza ed appetibilità dei pasti serviti mediante l'assaggio in spazio separato dai bambini. L'assaggio potrà avvenire a fine distribuzione.

Essendo il controllo della Commissione saltuario e non preannunciato, non possono essere previsti pasti in più e pertanto potrà essere distribuito solo un assaggio.

I membri della Commissione possono degustare un pasto completo, comunicandolo all'Ufficio Pubblica Istruzione entro le ore 9:00 del giorno stesso del sopralluogo. Sono messi a disposizione della Commissione mensa buoni pasto gratuiti.

Durante i sopralluoghi i membri della Commissione non possono rivolgere osservazioni e/o critiche al personale presente. Eventuali osservazioni e/o critiche dovranno essere riportate, contestualizzandole e motivandole in un'apposita scheda di rilevazione.

Durante il sopralluogo la Commissione mensa registra i dati sulla scheda di rilevazione che, eventualmente accompagnata da alcune note, trasmette in copia all'Amministrazione comunale entro 5 giorni dal sopralluogo.

Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere il più possibile oggettivo e basato su raccolta dati verificabile (scheda rilevazione) e non basato su gusti personali.

L'operato della Commissione deve avere particolare cura nella raccolta delle opinioni, giudizi e suggerimenti degli alunni, dei genitori e degli insegnanti.

ARTICOLO 16

RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO

L'Amministrazione Comunale effettua periodicamente interventi di rilevazione del gradimento del servizio rivolti a tutta l'utenza. Al fine di assicurare la massima trasparenza, il Comune cura la pubblicizzazione, nelle forme e con la frequenza ritenute più opportune, delle risultanze dei controlli tecnico ispettivi e delle verifiche sul buon andamento del servizio.

Per quanto presente nel report sulle attività svolte è evidente l'attenzione riservata a plurimi aspetti relativi alla gestione del servizio, prestando attenzione all'utilizzo di menù validati da nutrizionisti specializzati, utilizzando prodotti Bio/DOP/Igp, predisponendo diete variegate ed attente anche al rispetto di ragioni sanitarie o religiose. Si rispettano anche le esigenze di formazione del personale, il rispetto delle normative HACCP e sanitarie in generale, nonché la riscossione ed il periodico sollecito delle morosità, particolarmente importante per l'Ente in quanto sono poi a carico dello stesso, qualora non risolte.

VINCOLI

Vi sono disposizioni nazionali cui la ditta deve chiaramente rispondere, in materia igienico sanitaria, di conservazione dei cibi (HACCP), nonché il Decreto 10/03/2020 ad oggetto “*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*”, denominato CAM 2020 (Criteri ambientali minimi).

CONSIDERAZIONI FINALI

Si esprimono le seguenti considerazioni finali:

- Positive circa le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- Positive relativamente alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Positive in merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, in quanto la spesa sostenuta è relativamente contenuta;
- Con riferimento all'appalto pubblico di cui trattasi, il servizio è compatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

SERVIZIO ANALIZZATO: SERVIZI CIMITERIALI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

I servizi cimiteriali, compresi quelli funebri, sono servizi pubblici garantiti in tutte le comunità locali relativamente alla gestione di servizi quali, ad esempio:

- Inumazioni;
- Tumulazioni in loculi e tombe;
- Tumulazioni resti e ceneri mortali;
- Esumazioni ordinarie e straordinarie;
- Trasferimento di resti mortali (compresa dispersione ceneri);
- Concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, ossari, tombe di famiglia);
- Similari..

Il servizio consiste nella gestione e manutenzione ordinaria, comprese tutte le operazioni riconducibili a servizi cimiteriali, dei cimiteri comunali, ed in particolare l'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro a mezzo di tumulazione, inumazione oltre a quelle di esumazione, estumulazione, traslazione, raccolta resti mortali, ecc.; la custodia e vigilanza del cimitero comunale nelle ore e nei giorni non garantiti dal personale del comune di Signa e la raccolta dei rifiuti all'interno del cimitero; il servizio di supporto alla gestione delle pratiche burocratiche della normale gestione del servizio; la manutenzione ordinaria del Cimitero costituita, da un insieme di prestazioni, forniture e quant'altro necessario per mantenere lo stesso in condizioni ottimali di conservazione e decoro (taglio del manto erboso, riassetto e pulizia dei vialetti in pietrisco).

Sono in particolare comprese nelle prestazioni affidate la ricezione delle salme presso l'ingresso del cimitero ed il trasporto sino al luogo della sepoltura, previa verifica della loro esatta destinazione, e lo svolgimento di tutte le operazioni previste per l'inumazione (in campo comune o in campo giardino), la tumulazione di salma (in colombaro, in tomba, con scavo, in sepolcreto, in cappella), la tumulazione di resti o ceneri in ossario, in tomba o loculo, l'esumazione di salma, l'estumulazione di salma, la traslazione di salma e di resti o ceneri, il deposito di salma nella camera mortuaria.

Il servizio dal 2024 e, fino a settembre 2027 (se esercitata l'opzione di proroga tecnica), è stato e sarà garantito dalla ditta "Spiga di Grano". Pertanto questa scheda verrà compilata riportando dati di servizio, e contabili in conseguenza dell'oggetto dell'analisi e con il

principale obiettivo di fornire una descrizione quanto più utile al cittadino nella comprensione della gestione passata, e quella futura, del servizio in oggetto. I cimiteri presenti sul territorio comunale sono diversi (Vicchio capoluogo, San Quirico-Uliveta, Caselle...).

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Si indica:

- *Oggetto*: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del comune di Vicchio – CIG B0D2A7A962;
- *Durata - scadenza affidamento*: inizio 01/04/2024 – 31/03/2027);
- *Valore complessivo del servizio affidato*: Valore triennale del contratto di servizio è pari ad € 197.237,73 oltre ad IVA (€ 43.391,64y);
- *Criteri tariffari*: sono indicati nel capitolato speciale d'appalto, conservato agli atti;
- *Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti*: contenuti nel capitolato speciale d'appalto, conservato agli atti. Si riporta un breve estratto contenuto nell'art.15 del capitolato speciale d'appalto:

ART. 15 SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore del servizio dovrà:

eseguire l'appalto con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, personale e materiali, con divieto di affidare l'esecuzione anche parziale a terzi, senza preventiva autorizzazione della Stazione appaltante;

eseguire, metodicamente e secondo le necessità dei servizi, tutte le operazioni e i servizi indicati nel presente capitolato;

sottostare al controllo della stazione appaltante per la verifica dell'osservanza delle norme e dei patti contrattuali;

risarcire e ripristinare gli eventuali danni causati al patrimonio pubblico o privato o a persone durante l'espletamento dei servizi;

suggerire alla Stazione appaltante tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento dell'appalto e collaborare con la stessa al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;

mantenere, per tutto l'orario di servizio, un comportamento adeguato al particolare luogo di lavoro e rispettoso dell'utenza e dei colleghi di lavoro;

assumere rischio di impresa anche con riferimento ad ogni eventuale danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecato a persone o cose dal personale incaricato nello svolgimento dell'attività, tenendone comunque sollevata l'amministrazione comunale. Lo stesso aggiudicatario, in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese al risarcimento dei danni arrecati;

fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, le irregolarità e le disfunzioni eventualmente rilevate e contestate dalla Stazione appaltante, dovranno essere immediatamente eliminate da parte dell'appaltatore, in mancanza si procederà alla risoluzione del contratto come previsto all'art. 15 del presente capitolato.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Indicare:

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza): Spiga di Grano soc.coop. non è una società in cui il comune di Vicchio detiene una quota di partecipazione. Pertanto i controlli sulla società, in quanto non partecipata, si limitano ad aspetti relativi la qualità del servizio erogato.

Il comune esercita il controllo sull'esecuzione del contratto attraverso il responsabile dei servizi interni generali, di seguito i riferimenti:

<https://www.comune.vicchio.fi.it/amministrazione/aree-amministrative/servizio-1-servizi-interni-generalisti>

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Relativamente ai Servizi Cimiteriali si riepilogano i dati relativi alla società cooperativa sociale Spiga di Grano:

- ☐ *Dati identificativi:* Soc. Coop. Sociale Spiga di Grano, Via Pineta, 456, 51015 Monsummano Terme (PT) – C.F./P.Iva: 01369290471;
- ☐ *Oggetto sociale:*

LA SPIGA DI GRANO è una Cooperativa sociale di inserimento lavorativo nata dalla fusione di tre storiche cooperative sociali della Provincia di Pistoia: il **Seminatore** nata nel 1992 anche grazie al prezioso lavoro di Gruppo Incontro, realtà attiva nel mondo della lotta alle dipendenze fin dal 1981, la **Spiga di Grano** presente in Valdinievole dal 1999 grazie alla promozione della Caritas Diocesana di Pescia e del mondo del volontariato del territorio e **Welfare** fondata nel 2005 in Valdinievole per strutturare e formalizzare l'intenso lavoro di inserimento lavorativo di persone provenienti soprattutto dai servizi di salute mentale.

- ☐ *Altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* <https://www.laspigadigrano.it/> (al momento in ristrutturazione).

ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- ☐ *Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:* Si riportano i costi dell'ente, nel triennio 2022-2024, riferibili alla gestione dei servizi cimiteriali (di cui a favore della soc. coop. Spiga di Grano a partire dall'inizio del contratto d'appalto). Il costo complessivo nel triennio, ovvero gli impegni per la gestione del servizio, è stato di € 198.347 che, considerando la popolazione residente al 31/12/2024 pari a 8.151, costituisce un costo pro-capite pari a circa € 24,33 nel triennio, ovvero circa 8 euro pro-capite, molto contenuto.

ESERCIZIO	2024	2023	2022
ONERI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE E/O GESTIONE DEL SERVIZIO			
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti del gestore	SI/NO	SI/NO	SI/NO
	SI	SI	SI
Oneri per contratti di servizio (impegni)	68.750 €	64.798 €	64.798 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)	68.750 €	64.798 €	64.798 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)	0 €	0 €	0 €

- ☐ *Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti:* la società non ha riscontrato informazioni utili a tal fine, anche se giova ricordare che la gestione del servizio è iniziata nell'aprile 2024, pertanto negli anni a venire verrà fornita un'analisi più puntuale circa i costi sostenuti dalla società per la corretta e puntuale gestione del servizio.
- ☐ *Ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di maturazione:*

ESERCIZIO	2024	2023	2022
ENTRATE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE E/O GESTIONE DEL SERVIZIO			
L'amministrazione ha entrate per la gestione del servizio	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (accertamenti)	104.549 €	93.898 €	108.474 €
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (riscossioni c/competenza)	104.549 €	93.898 €	108.474 €
Entrate da utenti fruitori gestione del servizio (riscossioni c/residui)	0 €	0 €	0 €

- *Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: non è stato redatto un PEF per l'affidamento del servizio. Tutto ciò che riguarda investimenti, ricavi e costi previsti ecc. è contenuto nei piani operativi annuali e nei bilanci della società;*
- *N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario: non disponibile;*
- *Tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato: le tariffe applicate, per le operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione ceneri...) sono le seguenti:*

Tariffe servizi cimiteriali anno 2024 con decorrenza dal 01.01.2024

- a) Inumazioni a terra - residenti € 194,39
Inumazioni non residenti € 324,01
- b) Esumazioni ordinarie e straordinarie € 194,39
- c) Esumazioni con deposito resti ossei in ossario comune € 168,48
- d) Estumulazioni straordinarie € 194,39
- e) Estumulazioni ordinarie e straordinarie per traslazione € 168,48
- f) Estumulazioni ordinarie ove non è possibile effettuare la riduzione a resti mortali, con mantenimento della salma nello stesso loculo € 168,48
- g) Estumulazioni ordinarie ove non è possibile effettuare la riduzione a resti mortali, con inumazione a terra: € 259,19
- h) Estumulazioni ordinarie € 194,39 (la tariffa non è dovuta alla scadenza della concessione se esclusa espressamente dal contratto)
- i) Estumulazioni in cappelle gentilizie o loculi privati (con opere murarie a carico dei concessionari) € 168,48
- l) Spostamento resti ossei all'interno dei cimiteri del Comune o per trasferimento in altro comune o in ossario Comune € 116,64
- m) Tumulazione in loculo € 103,69
- n) Tumulazione in ossarietto € 51,84
- o) Tumulazione in ossarietto di ulteriore resto osseo o urna cineraria € 90,73
- p) Tumulazioni in cappelle gentilizie o loculi privati (con opere murarie a carico dei concessionari) € 129,60

Servizi collegati alla cremazione:

- Inumazione urna cineraria per 5 anni € 90,73
- Rinnovo inumazione fino alla concorrenza di anni 10 € 23,32
- Realizzazione targa individuale in caso di consegna di urna cineraria all'affidatario o dispersione delle ceneri per anni 5 € 90,73
- Rinnovo annuale fino alla concorrenza di anni 10 € 12,96 annui

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- *I risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *I risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori¹, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto. Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Le visite di controllo possono essere svolte in qualsiasi momento senza preavviso e sono mirate alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali, della qualità del servizio, e delle modalità operative previste per l'espletamento delle diverse attività in cui si espleta il servizio.

Gli indicatori di tempestività di risposta a richieste di attivazione del servizio, di riscontro a reclami e disservizi, come quelli di qualità tecnica legati alle attività di mappatura del servizio reso, delle attrezzature utilizzate, del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ecc., sono rispettosi di quanto previsto nel capitolato speciale e mediamente soddisfacenti in merito al servizio reso.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società in house providing, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

¹ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiViT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

In generale, come già precisato, non vi sono state notizie di disservizi tali da dover applicare sanzioni o penalità, pertanto si può dire raggiunto l'obiettivo del rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio.

VINCOLI

Come precisato in premessa, la normativa sui servizi funebri e cimiteriali è ampia e diversificata. Di conseguenza anche la società cooperativa Spiga di Grano si adegua alle normative di settore di cui, per comodità, se ne riassumono le principali:

- DPR n.254, 15/07/2003 *“Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art.35, L.179/2002”*;
- Legge n.130 del 30/03/2001 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”*;
- D.P.R. N.285 DEL 10/09/1990, ad oggetto *“Regolamento di polizia mortuaria”*;
- Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Vicchio, approvato con D.C.C. n.108 del 14/12/2016, qui consultabile:

https://www.comune.vicchio.fi.it/sites/default/files/documenti/polizia_mortuaria_agg_dic_2016.pdf

CONSIDERAZIONI FINALI

Si esprimono le seguenti considerazioni finali:

- Positive circa le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- Positive relativamente alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Positive in merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, in quanto la spesa sostenuta è relativamente contenuta;
- Con riferimento all'appalto pubblico di cui trattasi, il servizio è compatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

SERVIZIO ANALIZZATO: IMPIANTI SPORTIVI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il comune di Vicchio dispone di diversi impianti sportivi, sul territorio comunale, adibiti a diverse attività sportive praticabili. Se ne riassume la consistenza che verrà trattata in questa relazione, separatamente per ogni impianto ed ogni società/associazione che ne ha in custodia gli impianti e che vi svolge, al proprio interno, l'attività sportiva di riferimento:

- Campi da calcio sportivi comunali., denominati “S. Margheri” e “L. Bartolozzi”, con relativi accessori, spogliatoi e locali, ubicati rispettivamente in Piazza don Milani e via Vivaldi, affidati in concessione alla ASD Sandro Vignini dal 12/10/2018 al 31/12/2027 (con proroga);
- Campi da tennis in via Costoli snc, affidati alla ASD Tennis club Terrarossa dal 05/08/2018 al 31/12/2030 (con proroga);
- Palestra comunale, con annessa pista di pattinaggio, site in Piazza don Milani n.1, affidate in concessione a favore di diverse Associazioni sportive dilettantistiche per la pratica di diverse attività (volley, pattinaggio, pugilato, danza ed attività motoria in generale), per gli anni 2025 e 2026;
- Palazzetto dello sport, sito in via Antonio Vivaldi, a favore della A.S.D. Mugello Volley, dal 17/01/2019 al 31/07/2025 (con proroga);

Si relazionerà, pertanto, circa l'andamento economico, qualitativo e del rispetto delle concessioni in essere da parte delle diverse società sportive, per identificarne le singole gestioni e porre in luce caratteristiche ed erogazione delle attività sportive da esse praticate.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

1) ASD Sandro Vignini:

- *Oggetto:* Convenzione per la gestione dei campi da calcio e accessori;
- *data di approvazione, durata - scadenza affidamento:* convenzione stipulata in data 07/02/2019, con scadenza 31/12/2027 (dopo proroga, vedi Determinazione n.3 del 24/01/2022);
- *valore complessivo e su base annua del servizio affidato:* dal 2022, al 2027, il totale della convenzione ha previsto l'erogazione di un contributo complessivo pari ad € 59.400, suddiviso in 6 rate del valore di € 9.900 annuali. L'art.9 del capitolato di gestione prevede il diritto, per il gestore, di introitare le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che vi accedono, la possibilità di sfruttare gli spazi sportivi, e gli spazi comuni, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, garantendo l'accesso anche ad altre società sportive richiedenti, a determinate condizioni;
- *criteri tariffari:* non ci sono oneri a carico dell'ente (manutenzioni, utenze, oneri diretti e indiretti sono a carico del concessionario).

La tariffa oraria di utilizzo di ogni impianto viene fissata con proprio atto comunale, comunicato al concessionario, da parte dell'Amministrazione Comunale; il concessionario è obbligato ad attenersi a tale tariffa per lo svolgimento delle attività previste nel calendario, nonché per le attività patrociniate dal Comune ad esclusione di quelle a cui è stato concesso l'utilizzo gratuito degli impianti. Per quest'ultime l'Amministrazione comunale può autorizzare il concessionario a recuperare le spese di pulizia. La tariffa è comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, (uso spogliatoi, campo da gioco, pulizia dei locali e personale di custodia che vigili sul corretto utilizzo degli impianti

Circa le tariffe praticate all'utenza si veda paragrafi successivi;

- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:* sono tutti contenuti nell'art.5 della Convenzione, se ne riporta un breve estratto:

5) Obblighi del Gestore

Il concessionario nello svolgimento della attività oggetto dell'affidamento, è tenuto ad usare la massima cura e diligenza nell'uso degli impianti in concessione in modo da garantire che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi.

Il concessionario si assume la piena responsabilità verso il Comune per danni agli immobili, agli impianti

ed alle attrezzature, alle cose e alle persone, causati dai praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni. Il concessionario è tenuto a denunciare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi danno o deterioramento che venisse operato dallo stesso o da terzi. I danni eventualmente arrecati dal concessionario dovranno essere immediatamente riparati o risarciti dallo stesso.

Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti del concessionario per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi.

Dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con gli impianti, ivi compreso il Piano di classificazione acustica del territorio.

Il concessionario assume, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone o cose a causa o in dipendenza della gestione di uso. Il concessionario si obbliga a risarcire i danni morali e materiali che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso o la gestione degli impianti.

Il concessionario assume altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture degli impianti, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale in ogni caso potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il concessionario si impegna altresì ad ottemperare alle disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale al fine del rispetto delle norme di sicurezza, anti-incendio e per la prevenzione degli infortuni.

Il concessionario provvede alla custodia delle attrezzature, alla verifica del funzionamento dei defibrillatori presenti in ogni impianto, ed al rilevamento tempestivo dei danni apportati alle strutture con relative comunicazione agli uffici comunali competenti.

2) A.S.D. Tennis Club Terrarossa:

- ☐ *Oggetto:* Convenzione-contratto per la gestione di impianti sportivi comunali;
- ☐ *data di approvazione, durata - scadenza affidamento:* convenzione registro scritture provate n.36/2019, stipulata in data 18/01/2019, inizio 06/08/2018 con scadenza 31/12/2030 (compreso di proroga, per tenere conto dei lavori di miglioramento degli impianti, in particolare degli spogliatoi e copertura con pallone pressostatico, vedi registro scritture private n.275/2022);
- ☐ *valore complessivo e su base annua del servizio affidato:* non viene previsto un valore complessivo per la convenzione in oggetto. L'art.15 della convenzione prevede il diritto, per il gestore, di introitare le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da tennis connesso

all'organizzazione e gestione di attività a titolo amatoriale e/o agonistico, nei limiti tariffari massimi stabiliti dal Comune con apposito provvedimento;

- *criteri tariffari*: non ci sono oneri a carico dell'ente (manutenzioni, utenze, oneri diretti e indiretti sono a carico del concessionario). Circa le tariffe praticate all'utenza, stabilite dall'Amministrazione comunale ed introitate dal concessionario e da esporre in maniera chiara e visibile all'utenza, si veda paragrafi successivi;
- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti*: sono tutti contenuti nell'art.7 della Convenzione, se ne riporta un breve estratto:

Art. 7 – Oneri ed impegni di carattere generale a carico del concessionario

Il concessionario.

-si assume la piena responsabilità verso il Comune per danni agli immobili, agli impianti ed alle attrezzature, alle cose e alle persone, causati dai praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni.

- è tenuto a denunciare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi danno o deterioramento che fosse operato dallo stesso o da terzi. I danni eventualmente arrecati dal concessionario dovranno essere immediatamente riparati o risarciti dallo stesso.

- dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con gli impianti, ivi compreso il Piano di classificazione acustica del territorio.

- si assume, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone o cose a causa o in dipendenza della gestione di uso, obbligandosi a risarcire i danni morali e materiali che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso o la gestione degli impianti.

- si assume altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.

- si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture degli impianti, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale in ogni caso potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

- si impegna altresì ad ottemperare alle disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale al fine del rispetto delle norme di sicurezza, anti-incendio e per la prevenzione degli infortuni.

- provvede alla custodia delle attrezzature, alla verifica del funzionamento dei defibrillatori presenti in ogni impianto, ed al rilevamento tempestivo dei danni apportati alle strutture con relative comunicazione agli uffici comunali competenti. A tal proposito il concessionario deve inviare annualmente al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:

3) Diverse A.S.D.:

- ☐ *Oggetto:* Convenzione per l'utilizzo della palestra della scuola primaria per diverse attività sportive (Black Panthers per pattinaggio e pattinaggio artistico; Pugilistica Giotto per le attività di pugilato; S.T.M. pallacanestro 1994 per le attività di basket; A.S.D. Opplà per l'attività di danza e attività motoria);
- ☐ *data di approvazione, durata - scadenza affidamento:* Black Panthers: 15/09/2025 – 15/06/2026. Pugilistica Giotto: 08/09/2025 – 10/07/2026. S.T.M. pallacanestro: 30/09/2025 – 31/05/2026. A.S.D. Opplà: 15/09/2025 – 15/06/2027.
- ☐ *valore complessivo e su base annua del servizio affidato:* sono convenzioni non onerose per il comune di Vicchio il quale, ad ogni associazione sportiva, concede l'uso degli

spazi della palestra per le proprie attività, riscuotendo le tariffe ed assicurando un uso corretto e scrupoloso degli spazi messi a disposizione

□ *criteri tariffari:*

Black Panthers:

Articolo 4 - Tariffe

- 4.1 L'uso dei suddetti impianti sportivi è a titolo oneroso e l'Amministrazione determina annualmente con Delibera di Giunta le tariffe. Al momento della stipula della presente Convenzione sono in vigore le tariffe 2025 approvate con Delibera di Giunta n. 21 del 28/02/2025; pertanto i prezzi potrebbero subire variazioni in seguito alla Delibera che verrà fatta per l'anno 2026.
- 4.2 Per l'anno sportivo 2025/2026 la tariffa per l'uso della palestra è stabilita in € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%) per un totale mensile di € 73,20 (€ 60,00 oltre IVA 22%) sulla base degli orari di cui all'art. 2.1.
- 4.3 Il Convenzionato ha la facoltà di utilizzare la palestra, qualora la stessa risulti libera, anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2.1. Ogni ora aggiuntiva di utilizzo della palestra comporterà l'applicazione di una tariffa oraria di € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%).
- 4.4 Qualora il Convenzionato non utilizzi la palestra negli orari previsti dall'art. 2.1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Committente.
- 4.5 Il Convenzionato è tenuto a rendicontare, alla fine di ogni trimestre, le ore effettive di utilizzo della palestra, dopodiché il Committente procederà all'emissione di relativa fattura elettronica sulla base delle ore rendicontate.
- 4.6 A seguito della ricezione della fattura elettronica il Convenzionato è tenuto a versare tempestivamente le somme dovute presso la Tesoreria Comunale.
- 4.7 Per l'anno sportivo 2025/2026 la tariffa per l'uso della Pista di pattinaggio è stabilita in € 223,26 (€ 183,00 oltre Iva 22%) al mese.
- 4.8 Il Convenzionato ha la facoltà di utilizzare la pista, qualora la stessa risulti libera, anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2.2.

Pugilistica Giotto:

Articolo 4 - Tariffe

- 4.1 L'uso dei suddetti impianti sportivi è a titolo oneroso e l'Amministrazione determina annualmente con Delibera di Giunta le tariffe. Al momento della stipula della presente Convenzione sono in vigore le tariffe 2025 approvate con Delibera di Giunta n. 21 del 28/02/2025; pertanto i prezzi potrebbero subire variazioni in seguito alla Delibera che verrà fatta per l'anno 2026.
- 4.2 Per l'anno sportivo 2025/2026 la tariffa per l'uso della palestra è stabilita in € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%) per un totale mensile di € 183,00 (€ 150,00 oltre IVA 22%) sulla base degli orari di cui all'art. 2.1.
- 4.3 Il Convenzionato ha la facoltà di utilizzare la palestra, qualora la stessa risulti libera, anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2.1. Ogni ora aggiuntiva di utilizzo della palestra comporterà l'applicazione di una tariffa oraria di € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%).
- 4.4 Qualora il Convenzionato non utilizzi la palestra negli orari previsti dall'art. 2.1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Committente.
- 4.5 Il Convenzionato è tenuto a rendicontare, alla fine di ogni trimestre, le ore effettive di utilizzo della palestra, dopodiché il Committente procederà all'emissione di relativa fattura elettronica sulla base delle ore rendicontate.

S.T.M. Pallacanestro:

Articolo 4 - Tariffe

- 4.1 L'uso dei suddetti impianti sportivi è a titolo oneroso e l'Amministrazione determina annualmente con Delibera di Giunta le tariffe. Al momento della stipula della presente Convenzione sono in vigore le tariffe 2025 approvate con Delibera di Giunta n. 21 del 28/02/2025; pertanto i prezzi potrebbero subire variazioni in seguito alla Delibera che verrà fatta per l'anno 2026.
- 4.2 Per l'anno sportivo 2025/2026 la tariffa per l'uso della palestra è stabilita in € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%) per un totale mensile di € 48,80 (€ 40,00 oltre IVA 22%) sulla base degli orari di cui all'art. 2.1.
- 4.3 Il Convenzionato ha la facoltà di utilizzare la palestra, qualora la stessa risulti libera, anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2.1. Ogni ora aggiuntiva di utilizzo della palestra comporterà l'applicazione di una tariffa oraria di € 6,10 (€ 5,00 + IVA 22%).
- 4.4 Qualora il Convenzionato non utilizzi la palestra negli orari previsti dall'art. 2.1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Committente.
- 4.5 Il Convenzionato è tenuto a rendicontare, alla fine di ogni trimestre, le ore effettive di utilizzo della palestra, dopodiché il Committente procederà all'emissione di relativa fattura elettronica sulla base delle ore rendicontate.

A.S.D. Opplà:

Articolo 4 - Tariffe

- 4.1 Per tutta la durata della Convenzione l'Associazione sarà considerata, a termini di legge, l'affidataria responsabile e custode della proprietà comunale e dovrà corrispondere al Comune la somma di € 250,00 (Iva inclusa) mensili, a titolo di rimborso spese forfettario come stabilito dalla Giunta.
- 4.2 Gli importi mensili dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale entro il 15° giorno di ogni mese.

- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:* sono tutti contenuti nelle singole convenzioni e si sostanziano, di fatto, nella normale cura di un bene affidato in uso. Se ne riporta un breve estratto:

Articolo 6 - Uso del bene

- 6.1 Il Convenzionato può utilizzare i locali concessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dei fini pubblici dell'Amministrazione Comunale previsti dalle leggi e dallo Statuto Comunale.
- 6.2 L'accesso agli spazi da parte del Convenzionato è consentito solo negli orari assegnati e concordati con il Committente oltre ai tempi utili per le pulizie dello spazio, a proprio carico, e fermo restando le eventuali necessità del Committente. L'Associazione si impegna a comunicare preventivamente gli orari necessari alle pulizie.
- 6.3 L'Associazione dovrà utilizzare lo spazio secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art 1804 C.C.), dovrà osservare i regolamenti comunali e le disposizioni di legge, applicabili alla natura del bene concesso ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.
- 6.4 Il Convenzionato non può cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Committente.
- 6.5 Data la natura dei locali e gli obiettivi del servizio, il Committente potrà richiedere, previa comunicazione, la messa a disposizione dei locali, anche in favore di altre associazioni, per l'organizzazione e la realizzazione di specifici eventi, manifestazioni particolari, incontri che hanno attinenza con eventi socio-sportivi o per altre esigenze istituzionali.
- 6.6 Nel caso di chiusura temporanea totale o parziale dei locali, nessuna pretesa o richiesta di risarcimento potrà essere avanzata da parte del comodatario nei confronti del Committente.

4) A.S.D. Mugello Volley:

- ☐ *Oggetto:* concessione Palazzetto dello sport;
- ☐ *data di approvazione, durata - scadenza affidamento:* dal 17/01/2019 al 31/07/2025;
- ☐ *valore complessivo e su base annua del servizio affidato:* non viene previsto un valore complessivo per la convenzione in oggetto. La Determinazione n.253 del 13/12/2024 prevede la corresponsione di un contributo annuale, in conto gestione, pari ad € 1.166;
- ☐ *criteri tariffari:* non ci sono oneri a carico dell'ente (manutenzioni, utenze, oneri diretti e indiretti sono a carico del concessionario). Circa le tariffe praticate all'utenza, stabilite dall'Amministrazione comunale ed introitate dal concessionario e da esporre in maniera chiara e visibile all'utenza, si veda paragrafi successivi;
- ☐ *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:* sono tutti contenuti nella concessione originaria.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- ☐ *struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel:* le società sportive di cui sopra non sono, evidentemente, realtà nelle quali il comune di Vicchio detiene quote di partecipazione o altro. Il controllo sul rispetto di quanto pattuito nelle convenzioni sopra menzionate è a carico dell'Ufficio Sviluppo Economico;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica:* <https://www.comune.vicchio.fi.it/amministrazione/uffici/ufficio-sviluppo-economico>.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

1) A.S.D. Sandro Vignini:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P.Iva.):* A.S.D. Sandro Vignini, via della Costituzione 14, Vicchio – CF 90029270486; P.Iva: 06481890488;
- ☐ *oggetto sociale:* calcio a 11);
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/home/registro-2-0/RegistroDettaglio.html?id_societa=44724.

2) A.S.D. Tennis Club Terrarossa:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P.Iva.):* Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Terrarossa, via Costoli snc, Vicchio – CF 90004160488; P.Iva: 04475200483;
- ☐ *oggetto sociale:* tennis (regolarmente affiliata alla F.I.T. dal 2009);
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/home/registro-2-0/RegistroDettaglio.html?id_societa=39617.

3) A.S.D. Black Panthers:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P.Iva.):* A.S.D. Black Panthers, Piazza Don Milani snc, C.F. 90019410480; P.Iva 05269780481;
- ☐ *oggetto sociale:* pattinaggio, pattinaggio artistico;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/home/registro-2-0/registro.html?id_societa=1621&start=37410.

4) A.S.D. Pugilistica Giotto:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P Iva.):* A.S.D. Pugilistica Giotto, Piazza Don Milani snc, C.F. e P.Iva 06998680489;
- ☐ *oggetto sociale:* pugilato;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/home/registro-2-0/registro_dettaglio.html?id_societa=158156.

5) A.S.D. S.T.M. Pallacanestro:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P Iva.):* A.S.D. S.T.M. Pallacanestro, Corso Matteotti 126, Borgo san Lorenzo (FI) - C.F. 90007720486; P.Iva 04634390480;
- ☐ *oggetto sociale:* pallacanestro;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* <https://www.stmpallacanestro.it/>.

6) A.S.D. Opplà:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P Iva.):* A.S.D. Opplà, Via della Resistenza n.2, Vicchio - C.F. 90021350484;
- ☐ *oggetto sociale:* danza ed attività motoria;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* <https://www.oplaasd.it/>.

7) A.S.D. Mugello Volley:

- ☐ *dati identificativi (nome, indirizzo, P Iva.):* A.S.D. Mugello Volley, via Forese da Rabatta, 26, Borgo san Lorenzo (FI) - C.F. e P.Iva 02254330489;
- ☐ *oggetto sociale:* pallavolo;
- ☐ *altro ritenuto rilevante ai fini della verifica:* <https://www.mugellovolley.it/>.

ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- ☐ *costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio*; come specificato in precedenza, tendenzialmente le concessioni prima elencate non comportano oneri per il comune di Vicchio, in quanto le associazioni concessionarie si fanno carico, come previsto nelle singole concessioni, dei costi di manutenzione ordinaria, utenze, e degli oneri diretti ed indiretti connessi alla gestione di quanto affidato, potendone sfruttare gli ambienti comunali per le attività sportive svolte durante l'anno. Possono essere previsti, eccezionalmente, contributi in conto esercizio a favore di specifiche attività, ma non sono previsti stabilmente all'interno delle concessioni menzionate.

Si prevede, per la concessione dei campi da calcio a favore della A.S.D. Sandro Vignini, un contributo annuale di € 9.900 per 6 anni, come già precisato nella sezione *B) Contratto di servizio*.

- ☐ *costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti*. Le società sportive non hanno riscontrato informazioni circa i costi sostenuti per la gestione delle concessioni, pertanto non si possono riportare informazioni utili a tal fine.
- ☐ *ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione*: come detto, le concessioni in essere generano, a favore dell'ente, la corresponsione di canoni annuali da parte dei soggetti gestori.
- ☐ *investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito* le concessioni in oggetto non hanno previsto la redazione di un PEF, ma specifiche norme di condotta ed oneri a carico dei concessionari in merito alla tenuta, ed alla manutenzione, degli impianti e di quanto in essi contenuto a loro favore;
- ☐ *n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario*: le attività sportive non hanno un inquadramento specifico di personale, si tratta principalmente di persone che fanno attività in modo volontaristico o con rimborsi spese, trattandosi principalmente di sport dilettantistico per la cura del benessere. Solitamente le spese sono solo per collaborazioni coordinate e continuative,

pertanto non si può identificare personale addetto specificamente al servizio, inquadrato nei CCNL di riferimento o altro;

- *tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:* disponibili nelle sedi delle società sportive concessionarie, comunque a beneficio delle associazioni che gestiscono i singoli impianti sportivi.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza;

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori², raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

A precisa richiesta, le società sportive interpellate non hanno riscontrato informazioni in merito.

² La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

Si rimarca tuttavia che non vi sono state segnalazioni, o lamentele, da parte della cittadinanza in merito a reiterati e persistenti inadempimenti da parte dei soggetti gestori nelle possibilità di fruire degli impianti sportivi loro affidati in concessione.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate:

Risulta che gli obblighi contrattuali siano stati integralmente assolti, garantendo così il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti e una gestione del servizio conforme agli standard qualitativi stabiliti. Il servizio di gestione degli impianti sportivi ha pienamente soddisfatto le aspettative della clientela, garantendo qualità, puntualità e attenzione alle esigenze specifiche degli utilizzatori.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si esprimono le seguenti considerazioni finali:

- Positive circa le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- Positive relativamente alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Positive in merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, in quanto la spesa sostenuta è relativamente contenuta;
- Con riferimento all'appalto pubblico di cui trattasi, il servizio è compatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.